

N. 00952/2015 REG.PROV.CAU.

N. 01329/2015 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 1329 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Vincenzo Salzillo, Società Ewagrill di Salzillo Vincenzo & C. S.n.c., rappresentati e difesi dagli avv. Marco Varletta, Gianfranco D'Angelo, con domicilio eletto presso Gianfranco D'Angelo in Napoli, Segreteria T.A.R.;

*contro*

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvoc.Distrett.Stato Napoli, domiciliata in Napoli, Via Diaz, 11; U.T.G. - Prefettura di Caserta, Comune di **Giano Vetusto** in Persona del Sindaco P.T.;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

del provvedimento del Comune di **Giano Vetusto** n.481/2015 del 10/2/2015 avente ad oggetto "istanza di apertura attività sala giochi - pratica n.00688600626-30122014-122/-prot.000035 del 05/01/2015 - comunicazione di inefficacia della

S.C.I.A." con il quale sulla base della comunicazione antimafia trasmessa dalla Prefettura di Caserta, sotto indicata, si accertava e dichiarava la mancanza degli elementi essenziali della SCIA presentata;

della comunicazione antimafia della Prefettura di Caserta n.0062753 del 9/12/2014, Cat.12.B.16/ANT/AREA1^/O.S.P. a firma del Prefetto di Caserta con la quale la Prefettura informava il Comune di **Giano Vetusto** che "nei confronti della società EWA GRILL di Salzillo Vincenzo & c. snc" con sede in Marcianise, di Salzillo Vincenzo, nato il 03/10/59 a Marcianise, (socio amm.re) e Salzillo Giuseppe, nato il 05/08/1952 a Marcianise (socio) alla data odierna sussistono cause di divieto, di sospensione o di decadenza di cui all'art. 67 del sopracitato decreto legislativo n. 159/2011" unitamente agli atti preordinati, connessi e consequenziali, ivi comprese le relazioni di servizio e le note richiamate in detti atti, allo stato non conosciute dalla parte ricorrente.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2015 il dott. Antonio Andolfi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

considerata la gravità del pregiudizio prospettato dai ricorrenti, consistente nell'impedimento all'esercizio dell'attività economica di interesse;

ritenuto che, a una sommaria cognizione e alla luce delle censure proposte, il ricorso appare fondato, per violazione della norma di cui all'articolo 67 del codice antimafia, secondo cui il divieto di ottenere licenze, autorizzazioni, concessioni opera solo in presenza di provvedimenti definitivi di applicazione di una delle misure di prevenzione; nella fattispecie, la misura di prevenzione presupposta dalla comunicazione antimafia impugnata non risulta definitiva, seppure esecutiva ed eseguita, in quanto avverso essa pende rituale procedura di appello dinanzi alla Corte d'appello di Napoli;

ritenute, pertanto, sussistenti le ragioni per l'applicazione delle misure cautelari previste dall'art. 55 del c. p. a.;

ritenuto che, di conseguenza, debba essere accolta l'istanza cautelare di sospensione dei provvedimenti impugnati;

che si debba fissare, al contempo, l'udienza per la trattazione di merito;

che le spese della fase cautelare possano essere compensate, sussistendone giuste ragioni;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima):

Accoglie l'istanza cautelare di sospensione dei provvedimenti impugnati.

Fissa, per la trattazione di merito del ricorso, l'udienza pubblica del 7 ottobre 2015.

Compensa le spese della fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Cesare Mastrocola, Presidente

Ida Raiola, Consigliere

Antonio Andolfi, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/05/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)